



“SQUADRA PROVINCIALE AIB DI PRONTO INTERVENTO”

Regolamento



Sommario

Art.1 Istituzione e finalità	3
Art. 2 Ambito territoriale di competenza	4
Art. 3 Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione alla “Squadra Provinciale AIB”	4
Art. 4 Organizzazione delle attività di antincendio boschivo	5
Art. 5 Struttura della “Squadra Provinciale AIB”	5
Art. 6 -Referente Operativo AIB e sostituto	6
Art. 7 Coordinatore Operativo e Vice-coordinatore	6
Art. 8 Capoturno	7
Art. 9 Rapporti di Intervento	8
Art. 10 Doveri del volontario.....	8
Art. 11 Disponibilità minima richiesta.....	8
Art. 12 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	9
Art. 13 Dimissioni.....	9
Art. 14 Apparatî radio e di telecomunicazione	10
Art. 15 Utilizzo mezzi.....	10
Art. 16 Visite mediche e assicurazione.....	11
Art. 17 Modalità di intervento e direzione delle operazioni di spegnimento	11
Art. 18 Rinvio	11



Art.1 Istituzione e finalità

La Provincia di Pavia (nel seguito Provincia) istituisce la “Squadra Provinciale AIB di Pronto Intervento” (nel seguito “Squadra Provinciale AIB”) con le seguenti finalità:

- a) lotta attiva agli incendi boschivi attraverso l’intervento diretto di squadre di volontari;
- b) sorveglianza del territorio anche mediante l’impiego di apparecchiature in dotazione alla Provincia, a fini preventivi ed allo scopo di assicurare la tempestività degli interventi;
- c) formazione e informazione sulle attività di prevenzione degli incendi.

La “Squadra Provinciale AIB”, in conformità agli indirizzi normativi nazionali e regionali vigenti ed agli obiettivi di riferimento, deve:

- a) rispettare le modalità operative inerenti le attività di previsione, prevenzione, avvistamento, spegnimento e bonifica degli incendi boschivi, come da Piano regionale e provinciale AIB;
- b) promuovere e sostenere le attività di previsione e prevenzione dagli incendi boschivi sul territorio di competenza della Provincia;
- c) garantire le attività di estinzione degli incendi boschivi mediante intervento diretto, quando allertata dagli organi competenti;
- d) predisporre, in accordo con la Provincia, periodiche attività di addestramento;
- e) individuare e proporre indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell’efficienza organizzativa e del razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali;
- f) proporre ed attuare, in accordo con la Provincia, iniziative ed attività indirizzate all’informazione e formazione, per una maggiore educazione al rischio, alla sicurezza individuale e collettiva ed al rispetto delle aree verdi;
- g) assicurare la propria collaborazione alle iniziative ed alle attività organizzate e promosse dalla Provincia nell’ambito dell’antincendio boschivo;
- h) implementare l’aggiornamento dei dati relativi agli incendi sviluppatasi sul territorio di competenza della Provincia, agli interventi e attività effettuate, alle dotazioni ed al personale volontario;
- i) garantire l’uniformità, omogeneità, disponibilità, funzionamento e manutenzione di mezzi ed attrezzature.

Fra le attività di competenza della “Squadra Provinciale AIB” deve ritenersi compresa la partecipazione alle attività addestrative, emergenze e campagne di intervento regionali e nazionali.



Art. 2 Ambito territoriale di competenza

Il territorio della Provincia è diviso in tre zone: Pavese, Lomellina e Oltrepò. La “Squadra Provinciale AIB” svolge la propria attività di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi nell’ambito del proprio territorio di competenza e comunque all’interno dei confini della provincia di Pavia. La Provincia di Pavia può attivare la “Squadra Provinciale AIB” per:

- interventi su eventi sviluppatasi al di fuori del proprio territorio di competenza in supporto ad altri Soggetti con competenze AIB (Parchi, Comunità Montane, ecc.);
- partecipare ad attività di addestramento e campagne organizzate da Regione Lombardia o Dipartimento di Protezione Civile a supporto di altri territori a livello nazionale.

Art. 3 Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione alla “Squadra Provinciale AIB”

La partecipazione alla “Squadra Provinciale AIB” presuppone il possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

- essere iscritto ed operativo in un Soggetto del Volontariato Organizzato di Protezione Civile (nel seguito Soggetto VOPC) - Gruppo Comunale/Intercomunale o Associazione - con specializzazione in antincendio boschivo (AIB) nell’Elenco Territoriale (DBVOL) – Sezione Provincia di Pavia.
- età massima 70 anni;
- formazione AIB (a partire dal corso 1 livello);
- idoneità alla mansione di volontario impegnato direttamente sul fronte fuoco in corso di validità;

Ai sensi del Regolamento regionale n. 10/2022 e s.m.i., il legale rappresentante del Soggetto VOPC è responsabile del mantenimento dei requisiti di iscrizione e di operatività nell’Elenco Territoriale (DBVOL).

La richiesta di ammissione è presentata in risposta ad apposito avviso di partecipazione pubblicato da parte della Provincia con cadenza almeno semestrale. È a cura della Provincia la verifica riguardante l'ammissibilità della domanda con riferimento ai requisiti di cui sopra.

La partecipazione alla “Squadra Provinciale AIB” è formalizzata a seguito sottoscrizione dell’“Accordo Operativo” (Allegato A) a firma del Legale Rappresentante del Soggetto VOPC a cui è iscritto il volontario AIB ammesso.

Il volontario che presenta domanda di partecipazione senza certificato di idoneità, effettua la visita medica a cura della Provincia solo dopo essere stato ammesso alla partecipazione della “Squadra Provinciale AIB” e aver consegnato alla Provincia l’“Accordo Operativo” di cui sopra sottoscritto dal



Legale rappresentante del Soggetto VOPC a cui è iscritto.

Art. 4 Organizzazione delle attività di antincendio boschivo

Almeno annualmente la Provincia di Pavia per il tramite del Responsabile AIB, che sovrintende l'attività AIB della "Squadra Provinciale AIB", indice una riunione con la "Squadra Provinciale AIB" per:

- valutare eventuali/possibili situazioni di criticità e obiettivi;
- programmare le attività AIB e, nello specifico, pianificare le attività addestrative;
- valutare ed individuare aree che necessitano di interventi di attività di prevenzione;
- programmare i turni di reperibilità in linea di massima ogni tre mesi;
- valutare il fabbisogno formativo in materia di antincendio boschivo;
- valutare eventuali altre necessità organizzative, comprese le eventuali integrazioni di mezzi ed attrezzature.

Il Responsabile AIB si riserva la facoltà di convocare:

- la "Squadra Provinciale AIB" al verificarsi di condizioni metereologiche, vegetazionali, territoriali favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi e comunque prima della stagione di massima pericolosità decretata a cura degli Enti preposti;
- il Coordinatore Operativo e Vice-coordinatore alla luce della relazione sull'attività del coordinamento "Squadra Provinciale AIB" di cui all'art.7;

Durante il periodo di massima pericolosità per incendi boschivi e per eventuali situazioni di particolare criticità, dovrà essere garantito giornalmente, un equipaggio operativo (quattro persone con idoneo mezzo e equipaggiamento) per l'avvistamento e la pronta partenza.

Alla "Squadra Provinciale AIB" sono in uso i mezzi e le attrezzature AIB della Provincia.

Art. 5 Struttura della "Squadra Provinciale AIB"

Dal punto di vista operativo, la "Squadra Provinciale AIB" si struttura come di seguito:

- Referente Operativo AIB;
- Coordinatore Operativo e Vice-coordinatore Operativo;
- Capoturno;
- Volontari.

Art. 6 -Referente Operativo AIB e sostituto

Al Referente Operativo AIB, e in sua assenza al sostituto, spettano i seguenti compiti operativi:

- la responsabilità tecnico-amministrativa del coordinamento della “Squadra Provinciale AIB”, con il supporto del Coordinatore Operativo;
- attiva la “Squadra Provinciale AIB” sulla base dei turni di reperibilità;
- il recepimento e la verifica dei turni di reperibilità sulla base di quanto organizzato dal Coordinatore Operativo;
- la programmazione dei servizi e delle attività dei volontari, come emersi a seguito delle riunioni organizzative;
- monitorare l’aggiornamento normativo ai volontari della “Squadra Provinciale AIB”;
- la formulazione di proposte per interventi coordinati connessi alla prevenzione degli incendi boschivi;
- la gestione delle attrezzature, dei mezzi antincendio e dei Dispositivi di Protezione Individuale e l’aggiornamento del registro delle dotazioni di mezzi, attrezzature e DPI, sulla base delle informazioni costantemente fornite dal Coordinatore Operativo;
- monitorare lo svolgimento delle visite mediche da parte dei volontari secondo la periodicità prevista dal Piano Regionale AIB;
- divulga le disposizioni di legge e le direttive interne in materia di lotta agli incendi boschivi e di sicurezza degli operatori.

Al fine di coordinare le attività operative della “Squadra Provinciale AIB”, il Referente Operativo AIB convocherà periodiche riunioni organizzative con i volontari, coordinatore e vice coordinatore.

Art. 7 Coordinatore Operativo e Vice-coordinatore

Il Coordinatore Operativo e il Vice-coordinatore sono individuati da Responsabile AIB fra i capisquadra della “Squadra Provinciale AIB”, nominati ogni due anni con apposito atto dirigenziale.

Il Coordinatore Operativo collabora con il Referente Operativo AIB nelle seguenti attività:

- nel caso di incendio, nella fase iniziale, coordinando le attività dell’eventuale sala operativa, mantenendo un aggiornamento costante delle forze in campo o attivate (anche nel caso di più incendi contemporanei), svolgendo le attività che di volta in volta si rendono necessarie;
- su disposizione del Referente Operativo AIB, raggiunge il luogo dell’evento e assume il coordinamento della “Squadra Provinciale AIB”;
- organizza i turni di reperibilità fra i volontari della “Squadra Provinciale AIB” in modo da garantire gli interventi di avvistamento, spegnimento e bonifica;



- pianifica gli interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri tagliafuoco, di pulizia dei boschi, di manutenzione delle vie di fuga, nonché delle eventuali piazzole di atterraggio elicotteri o di posizionamento delle vasche, in base alle esigenze del territorio;
- raccoglie le esigenze di materiale e attrezzature per l'implementazione delle dotazioni;
- mantiene in efficienza le attrezzature e i mezzi della "Squadra Provinciale AIB", anche a partire dalle segnalazioni dei volontari stessi di eventuali/possibili guasti/disfunzioni;
- presenta annualmente una relazione sull'attività del coordinamento "Squadra Provinciale AIB";
- a seguito di ogni attività addestrativa, provvede alla redazione di breve verbale o scheda descrittiva dei lavori svolti, sottolineando eventuali criticità o spunti di intervento (anche a seguito di apposito debriefing), siano essi legati alle operazioni che alle caratteristiche ed esigenze del territorio;
- propone eventuali necessità ed esigenze della "Squadra Provinciale AIB";
- monitora il corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Al Coordinatore Operativo e al Vice-coordinatore sono in uso i mezzi e le attrezzature AIB della Provincia.

Il Vice-coordinatore deve garantire l'adeguato supporto al Coordinatore Operativo e ne rappresenta il primo sostituto in tutte le attività di competenza.

Art. 8 Capoturno

Nell'ambito della "Squadra Provinciale AIB", il Coordinatore Operativo, sentito il Referente Operativo AIB, individua i capoturno in relazione ai programmi di allertamento. Il capoturno è il referente per l'equipaggio in turnazione ed ha i seguenti compiti:

- preventiva verifica dei DPI dei volontari in turno;
- informa ed aggiorna il Coordinatore Operativo sull'attività messa in campo e per ogni eventuale necessità;
- in caso di incendio, si porta sul posto con l'equipaggio in turno, si relaziona con il Coordinatore Operativo descrivendo compiutamente la situazione in atto;
- redige registro dei volontari presenti e sintetico report per il Coordinatore Operativo riguardo le attività svolte e/o eventuali/possibili criticità emerse;
- garantisce tassativamente, nel rispetto dei turni prestabiliti, la reperibilità H24 presso il recapito telefonico fornito alla Provincia;
- comunica al Coordinatore Operativo eventuali/possibili malfunzionamenti dei mezzi e delle attrezzature in uso.



Art. 9 Rapporti di Intervento

A conclusione di ogni intervento, il Coordinatore Operativo, sentito il Capoturno, provvede alla stesura di un rapporto di intervento di cui all'Allegato B. Tale rapporto deve contenere descrizione dettagliata dell'intervento dall'attivazione alla chiusura.

Il rapporto deve essere trasmesso al Responsabile AIB nel più breve tempo possibile a conclusione dell'intervento. Analogamente, a seguito di ogni attività addestrativa, deve essere redatto il medesimo rapporto, sottolineando eventuali criticità o osservazioni, siano esse legate alle operazioni o alle necessità ed esigenze del territorio.

Art. 10 Doveri del volontario

Il volontario ha i seguenti compiti e doveri:

- interviene in caso di incendio su attivazione del Referente AIB (o suo sostituto), nell'ambito del proprio turno di allertamento e se possibile e necessario anche negli altri turni;
- utilizza obbligatoriamente in caso di intervento tutti i DPI forniti dalla Provincia, pena l'esclusione dalle attività di spegnimento;
- ha cura dei DPI e non modifica le caratteristiche di propria iniziativa;
- utilizza le attrezzature in dotazione alla "Squadra Provinciale AIB" e segnala prontamente guasti e disfunzioni delle stesse;
- usa correttamente i mezzi messi a disposizione dalla Provincia evitando di determinare per sé stesso e per gli altri situazioni di pericolo;
- limita l'uso delle apparecchiature radio in dotazione alla "Squadra Provinciale AIB" alle finalità operative;
- assicura la propria presenza durante i servizi programmati, provvedendo in caso di impossibilità a contattare un sostituto comunicando la variazione al Coordinatore Operativo;
- garantisce tassativamente, nel rispetto dei turni prestabiliti, la reperibilità H24;
- partecipa, salvo motivato impedimento, alle attività addestrative, formative e alle riunioni della "Squadra Provinciale AIB" convocate dalla Provincia;
- comunica al Soggetto VOPC e alla Provincia di appartenenza l'insorgere di patologie non compatibili con l'attività antincendio boschivo.

Art. 11 Disponibilità minima richiesta

Durante il periodo di massima pericolosità per incendi boschivi e per eventuali situazioni di particolare criticità, ogni volontario deve fornire obbligatoriamente la propria disponibilità nella programmazione



dei turni, secondo le modalità organizzative concordate nella riunione annuale.

Art. 12 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

La Provincia si impegna a fornire, a ciascun volontario, tutti i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei ad assicurare lo svolgimento delle operazioni di antincendio boschivo in sicurezza. La presa in carico del materiale in dotazione personale (che rimane di proprietà della Provincia) è formalizzata con la sottoscrizione della specifica nota di consegna.

L'equipaggiamento individuale dei volontari della "Squadra Provinciale AIB" comprende i seguenti DPI:

- casco protettivo con torcia e sottocasco;
- visiera ad occhiali protettivi;
- giacca e tuta protettiva di colore arancione ignifuga certificata di III categoria;
- sottotuta (maglia maniche lunghe e pantalone);
- cinturone in cuoio;
- guanti di protezione;
- calzature specifiche antincendio;
- respiratori con filtro.

I DPI sono dotati di segno distintivo "Squadra Provinciale AIB di Pronto Intervento".

Art. 13 Dimissioni

Ogni volontario che, per motivi personali non può garantire la propria partecipazione alle attività proposte, può rinunciare alla partecipazione alla "Squadra Provinciale AIB", comunicandolo al Coordinatore.

La Provincia verifica e monitora l'osservanza, da parte dei volontari aderenti, di quanto contenuto nel presente regolamento, nelle procedure operative e nelle vigenti normative.

Ogni volontario può essere escluso dalla "Squadra provinciale AIB", oltre che per inosservanza di quanto sopra, anche per i seguenti motivi:

- inidoneità fisica;
- compimento dei 75 anni di età;
- scarsa partecipazione;
- uso delle attrezzature e dei materiali per scopi personali;
- comportamento contrastante con gli scopi della "Squadra Provinciale AIB".

Qualora un volontario, indipendentemente dal ruolo ricoperto, per ragioni non seriamente comprovate,



non rispetti quanto sopra, la Provincia si riserva di non attivare il volontario per i successivi interventi della stagione antincendio ed eventualmente di provvedere alla sua esclusione con atto specifico debitamente motivato.

Prima di procedere all'esclusione, dovrà essere segnalato per iscritto al volontario quanto gli viene contestato, consentendo diritto di replica.

Ciascun volontario può, inoltre, richiedere la sospensione temporanea del servizio inoltrando una dichiarazione alla Provincia.

In ogni caso nel termine di quindici giorni dell'avvenuta comunicazione, il volontario dovrà restituire tutto il materiale avuto in dotazione dalla Provincia e, nel caso in cui sia impossibile restituire in parte o tutta la dotazione DPI (fatto salvo il naturale deterioramento), dovrà provvedere alla corresponsione dell'importo (valore di acquisto della dotazione).

Il mancato utilizzo dei DPI, o loro alterazione, da parte del volontario può comportare l'esclusione dalle attività di antincendio boschivo.

Art. 14 Apparati radio e di telecomunicazione

Sono in dotazione alla "Squadra Provinciale AIB" apparati radio di proprietà di Regione Lombardia, in comodato d'uso alla Provincia di Pavia. L'utilizzo della frequenza radio regionale è consentito esclusivamente su questi apparati.

La Provincia declina ogni responsabilità verso i trasgressori delle vigenti normative in materia di comunicazioni radio.

La Provincia fornisce al capoturno il telefono cellulare con scheda SIM (a carico della Provincia) da considerarsi numero di reperibilità AIB H24. Gli assegnatari si impegnano a mantenerlo acceso per l'intera durata del turno e ad effettuare chiamate esclusivamente relative alle attività di antincendio boschivo. Tale numero non potrà essere considerato H24 di Protezione Civile.

Art. 15 Utilizzo mezzi

Durante i trasferimenti per emergenze AIB devono essere rigorosamente rispettate le norme relative al codice della strada, anche in relazione all'utilizzo del lampeggiante e segnalazioni acustiche.

È responsabilità del capoturno verificare l'efficienza dei mezzi e provvedere alla comunicazione tempestiva al Coordinatore Operativo di eventuali guasti o non disponibilità del mezzo.



Art. 16 Visite mediche e assicurazione

La Provincia si impegna a far effettuare ai volontari le visite mediche per il mantenimento dell'idoneità, come regolamentato nel Piano Regionale AIB, e fino a nuove disposizioni da parte di Regione Lombardia. La copertura assicurativa per ciascun volontario della "Squadra Provinciale AIB" è a carico di Regione Lombardia, come da Piano Regionale AIB.

Art. 17 Modalità di intervento e direzione delle operazioni di spegnimento

Tutti gli interventi della "Squadra Provinciale AIB", devono obbligatoriamente essere autorizzati dal Referente Operativo AIB (o suo sostituto), nel rispetto delle procedure operative regionali, di quelle provinciali approvate con Piano AIB, aggiornate sulla base del mutato contesto normativo, e del presente regolamento.

A seguito della segnalazione di un incendio boschivo l'equipaggio in turno deve recarsi tempestivamente nella località indicata dal Referente Operativo AIB ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dallo stesso.

A garanzia della sicurezza degli operatori, le operazioni di spegnimento devono avvenire nel rispetto delle normali regole di sicurezza, del regolamento vigente, delle procedure operative provinciali e regionali.

Art. 18 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni vigenti in materia. Al Dirigente competente è demandata l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica non sostanziale del Regolamento e/o attuativi, valutati necessari al fine di garantirne l'efficacia, nel rispetto comunque dei contenuti del presente Regolamento.